

**Variante PTCP di adeguamento in materia di dissesto idrogeologico ai
Piani di Bacino dei fiumi Po e Reno**

Elaborato 4 Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato

SCHEDA N. 16

**COMUNE DI LAMA MOCOGNO
ABITATO CAPOLUOGO DI LAMA MOCOGNO, DICHIARATO DA CONSOLIDARE CON
R.D N°1547 DEL 3/11/1921**

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DELLE AREE IN DISSESTO, CON NORMATIVA D'USO DEL SUOLO, PER L'ABITATO DI LAMA MOCOGNO DICHIARATO DA CONSOLIDARE AI SENSI DEL R.D. 9 LUGLIO 1908 N° 445 APPROVATE CON DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 3685 DEL 17/10/1995

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO

RIFERIMENTO NORMATIVO:

Articoli 26-27-29 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (Deliberazione del Consiglio Regionale n. 1338 del 28/01/1993).

Circolare Regionale n. 3004 del 9/04/1991.

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI URBANISTICO-EDILIZI

Zona "A"

Le problematiche relative inducono, all'interno della zona perimetrata, ad inibire la realizzazione di nuovi fabbricati, pertanto:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione, né ampliamenti di edifici esistenti;
- sono invece ammessi, con particolare attenzione alle esigenze di consolidamento strutturale, interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle forme e nei modi di Legge (L.R. n. 47/1978 e successive modifiche, nonché legge n. 47/1985) di seguito indicati:
- opere interne;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo di tipo A e B;
- demolizione senza ricostruzione;
- recupero e risanamento delle aree libere;
- ristrutturazione edilizia, escluso il ripristino edilizio.

Zona "B"

Per questa zona si prescrive quanto segue:

- non sono ammessi interventi di nuova edificazione;
- sono ammessi tutti gli interventi già previsti per la zona "A";
- sono ammessi interventi di ampliamento delle unità edilizie esistenti entro il limite del 20% del volume edilizio preesistente.

Zona "C"

Per tale zona possono essere previsti sia gli interventi delle zone A e B anche con l'aggiunta del "ripristino tipologico" e del "ripristino edilizio", sia interventi di nuova edificazione in lotti interclusi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato definito ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 47/1978, o - eccezionalmente - in lotti di completamento, di ridotte dimensioni e modesto indice di fabbricabilità, individuati dallo strumento urbanistico all'esterno del suddetto perimetro di territorio urbanizzato, ma strettamente contigui all'abitato. Sempre in tale zona possono essere previsti nuovi edifici di servizio agricolo nelle aree individuate come zone agricole.

Gli interventi operati su tale zona devono essere eseguiti senza produrre drastiche alterazioni delle condizioni di equilibrio geostatico dei terreni, sia nel caso di scavi che di riporti.

Come prescrizioni generali, nel rispetto delle condizioni d'uso del suolo, gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, sia in zona "A" come in zona "B" che in zona "C", fermo restando le autorizzazioni di cui all'art. 2 e i pareri di cui all'art. 13 della legge n. 64/1974, non

devono comunque comportare aumenti di carico tali da influenzare negativamente l'equilibrio statico del terreno e devono prevedere nelle aree di pertinenza degli edifici:

- a) la perfetta tenuta degli impianti idrici/tecnologici;
- b) la perfetta raccolta e allontanamento delle acque di gronda;
- c) il perfetto deflusso delle acque meteoriche nelle aree cortilive, giardini, ecc. per evitare ristagni o deflusso difficoltoso.

Gli impianti tecnologici di interesse pubblico (in particolare fognature e acquedotti) devono essere mantenuti con particolare cura provvedendo tempestivamente alla eliminazione di eventuali perdite.

NORMATIVA D'USO DEL SUOLO: ASPETTI AGRO-FORESTALI

Norme Generali

(comuni alle diverse zone e ai diversi tipi di copertura ed uso del suolo)

Nel perimetro dell'abitato da consolidare l'interesse preminente della gestione ed utilizzo economico dei terreni ricompresi diviene quello di raggiungere un assetto di stabilità: ogni altra considerazione, seppure tenuta in debito conto, non può che essere di ordine subordinato. Le prescrizioni che seguono devono essere applicate su tutto il territorio interessato dalla perimetrazione, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, da ogni soggetto avente rapporto con detto territorio.

Regimazione idrica superficiale

I proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare nelle lavorazioni agricole, devono realizzare una adeguata rete scolante principale e secondaria, della quale assicurano la manutenzione in piena efficienza. Parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fossi di guardia, di scolo, cunette stradali), liberandola dai residui di lavorazione dei terreni o di origine vegetale o da eventuali rifiuti.

Le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo di serbatoi, di abbeveratoi, ecc. debbono essere regimate e canalizzate in idonei collettori.

Movimento e livellamento terreno

Non sono consentiti in zona A e in zona B scavi, riporti e movimentazioni del terreno, compresi quelli finalizzati a miglioramenti agricoli. Sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento.

In zona C i movimenti di terreno possono essere ammessi, se previsti e disciplinati espressamente per tale zona e nel rispetto dei vincoli e delle normative territoriali esistenti, in ottemperanza ai quali dovranno essere acquisite anche le relative autorizzazioni.

Tutela opere idrauliche, di consolidamento e di regimazione idrica

Le opere di sistemazione superficiale e profonda sono sempre consentite, anche da parte di privati, previa presentazione di specifico progetto esecutivo ed autorizzazione del Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, competente in materia. Tali opere devono essere sempre mantenute efficienti.

In nessun caso, ed in particolare nell' ambito delle lavorazioni agricole, le opere di questa tipologia, anche se sotterranee, devono essere danneggiate o scalzate. Tali opere non possono essere oggetto di modificazioni ed i terreni sui quali insistono, o con i quali hanno relazione di stabilità ed efficienza, non devono essere soggetti a lavorazioni o piantagioni.

Scarpate stradali e fluviali

Le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto di lavorazioni agricole.

Nelle lavorazioni agricole, dal loro margine superiore e inferiore deve essere mantenuta una distanza superiore a 1,5 m.

Le scarpate devono essere possibilmente recuperate alla vegetazione autoctona locale, facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica, con preferibile inserimento di compagini erbaceo-arbustive. La vegetazione ripariale, dove presente, va mantenuta.

Viabilità

La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono essere mantenuti efficienti, dotandoli, di cunette, taglia-acque, altre opere consimili, atte ad evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

In particolare deve essere mantenuta efficiente, o ripristinata, la viabilità poderale, alla quale le lavorazioni agricole del terreno devono concedere una fascia di rispetto superiore a 1,5 m.

Transito dei veicoli a motore

Sulla viabilità forestale e poderale è consentito il transito dei mezzi motorizzati solo per lo svolgimento delle attività lavorative e di vigilanza, per la realizzazione di opere pubbliche e di sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e protezione civile, nonché ai residenti.

Al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei prati, nei pascoli, nei boschi, lungo le mulattiere o i sentieri, per scopi diversi da quelli sopra elencati.

Siepi ed alberi isolati

Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idraulica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale. Se mancanti, tali elementi lineari devono essere possibilmente ricostruiti e tutelati. Tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione. Trasformazioni nelle qualità di copertura

e uso del suolo All'interno della perimetrazione, nelle zone A, B C sono sempre vietate le trasformazioni d'uso del suolo che presuppongono lavorazioni del suolo più intensive o frequenti di quelle in atto.

Sono ammesse esclusivamente trasformazioni verso gradi inferiori di intensità colturale (esempio: terreni soggetti a lavorazioni annuali → terreni soggetti a lavorazioni poliennali → prato stabile → incolti).

Disboscamento, decespugliamento

L'eliminazione di bosco e cespugli è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate all'esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento versanti. In tal caso deve essere limitata allo stretto necessario. Dopo l'intervento, a cura dell'esecutore dello stesso, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente, se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l'operazione non costituisce di per sé un fattore turbativo dell'equilibrio del suolo: sempre e comunque la compagine vegetale deve essere ricostruita prendendo a modello le specie autoctone della zona, e deve essere adatta all'habitat che si è venuto a costituire, anche in fase pionieristica (impiego di specie erbacee ed arbustive). In presenza di condizioni estremamente limitative nei confronti dello sviluppo di un soprassuolo vegetale, le superfici denudate, una volta ragguagliate, sono lasciate alla evoluzione spontanea, se sussistono condizioni di limitata instabilità, oppure trattate con interventi di ingegneria naturalistica negli altri casi.

Verde pubblico e privato

Le ordinarie operazioni di manutenzione e giardinaggio devono garantire il mantenimento del cotico erboso e la raccolta e l'allontanamento razionale delle acque superficiali. In ambito urbano l'impiego di piante arboree ornamentali di grossa taglia deve essere limitato e circoscritto alle situazioni in cui non rischiano di provocare fessurazioni, compattamenti e cedimenti del suolo.

Norme particolari

Zona "A"

Bosco ceduo

Nella zona "A" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione del ceduo in quanto tale sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui

composti o avviati all'alto fusto. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Fustaie

La fustaia presente, di piccole dimensioni, è di origine artificiale (rimboschimento di latifoglie); anch'essa assume in zona "A" valore prioritario di difesa del suolo. La sua gestione viene pertanto finalizzata al restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero di una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o l'apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo cura di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), né in altre qualità di coltura.

Bosco ripariale

Il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area "A" si presenta frammentario e discontinuo. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

In zona "A" sono in linea di principio vietati nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prato stabile

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Incolto (terreno saldo)

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza in zona "A", per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo. Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale. Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stazionali che precludono dinamiche evolutive positive, ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia. E' sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

Arbusteto

L'arbusteto rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente e riveste, in zona "A" la stessa importanza e finalità: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela. Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo.

Seminativo

All'interno della zona "A" non è consentita la creazione di nuovi seminativi su aree investite da altro tipo d'uso del suolo, o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del terreno più intense di quelle in atto. I seminativi presenti vanno preferenzialmente ridotti e/o trasformati in colture meno intensive. In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale, interna e periferica. Vanno rispettati la viabilità poderale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione. Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali. In nessun caso sono consentite la pratica dello scasso, della rippatura e altre consimili.

Zona "B"

Bosco ceduo

Anche nella zona "B" l'attitudine del ceduo è prevalentemente protettiva, quindi anche qui gli interventi sono finalizzati al mantenimento della funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge. I tagli di utilizzazione, che da soli, o in contiguità con aree denudate per cause varie, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni, lascino scoperta una superficie accorpata superiore ad 1 ettaro, sono vietati, allo scopo di evitare i danni derivanti alla stabilità del suolo ed alla regimazione delle acque dalla ciclica denudazione del terreno. La contiguità si considera interrotta dal rilascio di fasce di vegetazione boschiva di larghezza superiore a 50 m. Non sono consentiti gli interventi che determinano un impoverimento e semplificazione della struttura, come, ad esempio, la trasformazione in cedui semplici dei cedui composti, di quelli in conversione all'alto fusto e dei cedui a sterzo. I cedui invecchiati, ovvero quelli che non sono stati oggetto di taglio per un periodo uguale o superiore ad una volta e mezzo il turno minimo previsto dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) vigenti, non possono essere trattati come cedui semplici, ma vanno gradualmente trasformati in cedui composti o avviati all'alto fusto. Il numero e le caratteristiche delle

matricine da rilasciare e la durata del turno minimo sono quelli prescritti dalle vigenti P.M.P.F.. L'esbosco dei prodotti deve essere effettuato attraverso la viabilità esistente, limitando all'indispensabile sia il transito che il rotolamento del materiale dal letto di caduta alla viabilità più vicina; nelle parti di bosco in rinnovazione o tagliate negli ultimi 5 anni tale pratica è vietata. Sono vietati l'apertura ex novo ed il ripristino, con movimentazione di terreno, di viabilità forestale.

Fustaie

La fustaia presente ha origine dall'impianto artificiale di aghifoglie (rimboschimento) dell'età presumibile di 25-30 anni. La sua gestione può consentire il mantenimento della struttura esistente fintanto questa permane stabile senza interventi esterni. Nel momento in cui si verificano morti di piante, tali situazioni vengono utilizzate per avviare il soprassuolo verso il restauro di condizioni ecologiche di maggiore naturalità, ovvero verso una copertura boschiva più stabile e maggiormente in equilibrio con l'ambiente, attraverso l'evoluzione spontanea o il taglio degli individui morti o deperienti con apertura di modeste chiarie, lasciate poi alla ricolonizzazione da parte della vegetazione autoctona spontanea, avendo l'obiettivo generale di perseguire la massima diversificazione specifica possibile. Sono ammessi tagli di utilizzazione (saltuari, successivi, a buche) su piccole superfici. La fustaia non può essere trasformata in bosco a struttura più semplice (come, ad esempio, il bosco ceduo), nè in altre qualità di coltura.

Bosco ripariale

Come in zona "A", il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua che attraversano l'area riveste importanza prioritaria ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

A motivo dei loro effetti non sempre positivi in aree con problemi di dissesto, anche in zona "B" non sono consigliati i nuovi rimboschimenti. Essi potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole) e in presenza di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato. In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere, che non prevedano lavorazione andante del suolo.

Prato stabile

Sono consentiti esclusivamente gli interventi che non vanno ad intaccare la struttura del cotico erboso, come leggere erpicature al fine di aerare il terreno ed eseguire la trasemina. Tutte le operazioni devono avvenire quando il contenuto di umidità del suolo è minimo, al fine di evitare che il transito di mezzi meccanici arrechi danni al terreno o sia origine di fenomeni di dissesto. Deve essere prevista e mantenuta in efficienza una rete scolante principale e secondaria. Non è consentito l'utilizzo a pascolo e prato pascolo. Non è parimenti consentita la trasformazione in seminativo.

Incolto (terreno saldo)

Il terreno saldo, attualmente in aumento in conseguenza dell'abbandono delle pratiche agricole, assume grande importanza anche in zona "B", dove è situato immediatamente a valle dell'abitato, per la sospensione delle pratiche agricole che comunque costituiscono disturbo per la stabilità del suolo. Le coperture erbacee ed arbustive spontaneamente insediatesi vanno pertanto rispettate e lasciate alla loro evoluzione naturale. Solamente nei casi in cui si siano verificate condizioni stazionali che precludono dinamiche evolutive positive, ovvero nei casi di popolamenti di rovo e vitalba, possono essere valutati interventi di miglioramento, che, tuttavia, richiedono la progettazione e la sorveglianza di un tecnico competente in materia. E' sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo del suolo.

Arbusteto

Valgono per l'arbusteto, che rappresenta uno stadio più evoluto rispetto alla condizione precedente le stesse considerazioni rispetto all'importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico: di conseguenza va sottoposto al medesimo regime di tutela. Anche in questo caso è sempre vietato il ripristino dell'uso agricolo.

Zona "C"

Bosco ceduo

In zona "C" la funzione di salvaguardia idrogeologica che il bosco svolge è garantita dal rispetto delle P.M.P.F. vigenti. Gli interventi che comportino forme di governo e di trattamento più semplici rispetto a quelle in atto rimangono comunque esclusi.

Bosco ripariale

Come nelle altre zone, il bosco ripariale a corredo e salvaguardia dei corsi d'acqua riveste grande importanza ai fini del mantenimento dell'assetto idrogeologico. Va pertanto tutelato dove presente e ricostituito dove mancante, sia attraverso la sospensione delle pratiche di taglio e di contenimento, che attraverso interventi attivi, tenendo, in questo caso, a modello l'esistente e ricorrendo all'uso di specie arboree ed arbustive appartenenti alla flora autoctona e caratteristiche del popolamento ripariale. In tutti i casi, l'uso agricolo, eventualmente

circostante, deve mantenere un franco di lavorazione dal limite della vegetazione superiore a 1,5 m.

Nuovi rimboschimenti

Potranno venire attuati solamente in aree dove non si sia già insediata una vegetazione spontanea (aree agricole). In ogni caso dovranno essere usate solo essenze autoctone, dovrà essere garantita la massima diversificazione specifica e strutturale e dovranno essere previste ed impiegate tecniche operative leggere.

Seminativo

All'interno della zona "C" non è consentita la creazione di nuovi seminativi o l'impianto di colture che prevedano pratiche di lavorazione del suolo più intense di quelle in uso. In tutti i casi è prescritta la creazione ed il mantenimento in efficienza della rete scolante superficiale e periferica. Vanno rispettati la viabilità poderale, i fossi, le siepi, la vegetazione ripariale, le scarpate, e tutti gli altri elementi territoriali consimili, con opportuni franchi di lavorazione. Vanno, inoltre, rispettati gli esemplari arborei ed arbustivi, isolati ed in gruppi, presenti all'interno di aree coltivate, con un franco di lavorazione che garantisca l'integrità degli apparati radicali.